



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO, PONTONE, VALENTINO, GAMBA,
ALLEGRINI, BALBONI, BALDINI, DELOGU, MUGNAI, CARDIELLO, LONGO,
CENTARO, COMPAGNA, ALICATA, AMORUSO, BUTTI, CORONELLA,
FLUTTERO, SAIA, BEVILACQUA, CICOLANI e SARRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2011

Convenzione per la conciliazione del contenzioso civile

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge introduce nel nostro ordinamento la «convenzione per la conciliazione del contenzioso civile», recentemente recepita nel codice civile francese a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010.

Si tratta di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che assicura alle parti, pur salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale, il potere di autoregolamentazione dei propri rapporti e che riconosce ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assistere le medesime nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che – una volta raggiunto – viene poi omologato dal giudice, così da divenire esecutivo. La procedura prende l'avvio con la redazione e sottoscrizione di una convenzione per la conciliazione del contenzioso civile, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare, in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati. La relativa procedura prevede l'impegno a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che le parti si scambiano durante il suo svolgimento, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, redatta con l'ausilio di esperti e consulenti nominati dalle stesse parti.

L'espletamento di questa procedura, come nuovo strumento offerto al cittadino per la definizione stragiudiziale delle controversie, esonera le parti, così come è anche previsto dalla legge francese, dalla conciliazione e

dalla mediazione, per le materie in cui tali procedure sono previste dalla legge.

La convenzione per la conciliazione del contenzioso civile può anche essere destinata alla ricerca di una soluzione consensuale per la separazione o il divorzio, o per la modifica delle relative condizioni, ovvero per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati.

La procedura fa leva sulle funzioni proprie dell'avvocato, rafforza la qualità della sua prestazione professionale, impone allo stesso un'assunzione di responsabilità, sia dal punto di vista deontologico sia sotto il profilo della competenza professionale, in quanto amplia la sua sfera di competenza certificatoria, non solo limitandola all'autenticità della firma della parte che assiste, ma anche impiegandola per attestare che il contenuto dell'accordo corrisponde effettivamente alla volontà espressa dalle parti e non ne tradisce il rispetto dei diritti primari; sul piano sociale, assicura infine che non siano diminuite le tutele per il cittadino e, tramite l'omologa del giudice, che gli accordi raggiunti godano di affidabile «sicurezza giuridica».

Il testo, essenzialmente frutto dell'attento studio svolto dalla comunità degli avvocati del Triveneto, in coordinamento con l'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF), con l'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e con l'Unione delle camere civili, vale a dire con la parte più rappresentativa e più dinamica delle associazioni di avvocati a vocazione civilistica, è progressivamente maturato, anche grazie all'attenzione ad esso riservata dagli odierni proponenti fin dall'inizio dello scorso anno 2010, sino a pervenire alla soluzione di sintesi che la versione attuale oggi propone, e che tiene conto –

come già si è prima ricordato – della recente esperienza legislativa francese, non già per semplice deriva emulativa, in una sorta di «scorciatoia» legislativa, ma piuttosto con il deliberato proposito di contribuire a processi di armonizzazione europea degli strumenti giuridici disponibili, che sia effettiva e non solo declamata, oltre che di dare concretezza, attribuendo ad essi ugual ruolo nelle diverse curie, al principio di libertà di stabilimento degli avvocati.

Con l'articolo 1 sono definite le finalità della convenzione ed è previsto l'obbligo deontologico di avvisare il cliente sulla possibilità di ricorrervi. È anche prevista la possibilità di ricorrere all'ausilio di un mediatore designato da un organismo di mediazione previsto, di un mediatore familiare, ovvero all'ausilio, per gli aspetti tecnici della questione, di esperti e consulenti.

L'articolo 2 regola la durata del procedimento e la possibilità di prorogare il termine concordato, limitatamente ad una volta sola, così che sia impedito che trattative inconcludenti siano trascinate anche con malcelati intenti defatigatori.

L'articolo 3 impone l'obbligo della forma scritta.

L'articolo 4 precisa il contenuto della convenzione.

L'articolo 5 fissa i limiti richiesti per poter ricorrere alla procedura.

L'articolo 6 precisa che la convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorte in relazione a diritti indisponibili, *status* della persona (salvo quanto previsto all'articolo 14), o questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale. Quest'ultima parte è stata peraltro modellata in correlazione al recente limite introdotto in materia di arbitrato nel cosiddetto «collegato lavoro» (legge 4 novembre 2010, n. 1883).

L'articolo 7 afferma il principio dell'improcedibilità dei procedimenti giudiziari oggetto di convenzione.

L'articolo 8 fa salva la possibilità che i provvedimenti cautelari ed urgenti siano chiesti e ottenuti nei modi consueti.

L'articolo 9 regola la fase dell'omologazione dell'accordo da parte del presidente del tribunale o da parte del giudice di pace territorialmente competenti in base alle norme del codice di procedura civile.

La presentazione dell'accordo al giudice per l'omologazione è lasciata alla libera facoltà delle parti, che tuttavia solo tramite la stessa raggiungono il risultato di munirsi di un titolo esecutivo. In particolare il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'accordo deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s'intende transigere, rinunciare e conciliare, senza ricorso a dichiarazioni di contenuto generico. Conseguentemente al comma 5 è prevista la facoltà del giudice richiesto di dare luogo all'omologazione di convocare le parti, ed i loro difensori, invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a ulteriore controversia, ovvero a difformità interpretative dei contenuti condizi della questione controversa.

È altresì data al giudice anche la facoltà di rifiutare l'omologa per le ipotesi in cui l'accordo risulti non conforme all'ordine pubblico ovvero sia in contrasto a norme imperative ovvero ancora, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 14, riguardi diritti indisponibili. Della mancata omologa sono avvertiti i consigli degli ordini cui sono iscritti gli avvocati designati al procedimento, ai fini del controllo sotto il profilo deontologico dei fatti connessi alla mancata omologazione dell'accordo. Per le cause di competenza del giudice di pace la fase dell'omologazione si svolge davanti al relativo ufficio territorialmente competente.

L'articolo 10 stabilisce che la certificazione dell'autenticità delle firme, e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti, avvengono ad opera degli avvocati che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

L'articolo 11 disciplina le ipotesi di annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo, modellandosi ai limiti previsti nel codice civile per le transazioni, e regola le conseguenze dell'inadempimento, discostandosi in questo dalla corrispondente previsione del codice civile per rafforzare ulteriormente l'impegno che le parti assumono con l'accordo.

L'articolo 12, anche in questo caso come nella legge francese, prevede che il procedimento, anche se non determina una conclusione positiva, esonera comunque le parti dall'esperimento delle procedure di conciliazione e mediazione, nei casi in cui le stesse sono previste dalla legge.

L'articolo 13, anche in ossequio alla specifiche finalità deflattive del contenzioso, stabilisce conseguenze in caso di mancata risposta all'invito ad aderire ad una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato.

Nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione in pubblici registri, l'invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura di conciliazione o negoziazione potrà essere trascritto, con previsione dei relativi effetti, se lo stesso è notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario; sono altresì disciplinati gli effetti della trascrizione della convenzione.

L'articolo 14 regola l'ipotesi di applicazione della procedura di conciliazione nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, nei casi previsti dall'articolo 3, numero. 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.

Regola altresì, al fine di cercare una soluzione consensuale, le ipotesi riguardanti la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti, anche economici, nell'interesse dei figli. In tali ipotesi viene previsto che, laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura di conciliazione, il presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, relaziona al tribunale in camera di consiglio che provvede, con decreto, all'omologazione dell'accordo. Qualora l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli, il tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura di conciliazione, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.

La soluzione adottata supera la fase dell'udienza presidenziale, qualora sia stata seguita la procedura di conciliazione, affidando ai difensori delle parti l'obbligo di esperire preliminarmente il tentativo di riconciliazione dei coniugi e di dare atto del relativo esito nell'accordo che verrà poi da loro stessi sottoscritto unitamente alle parti personalmente. Gli avvocati certificheranno peraltro, con assunzione di specifica responsabilità professionale, l'autenticità delle firme e attesteranno che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti.

Tale innovata previsione normativa consegue alla notoria constatazione che il tentativo di conciliazione, da esperirsi da parte del presidente sia in sede di separazione che di divorzio, da tempo ha spesso assunto il solo significato di un passaggio burocratico d'obbligo, privo di sostanziale contenuto e con assai scarso tasso di positivi risultati.

Il superamento dell'udienza di comparizione delle parti avanti al presidente, qualora sia stata seguita la procedura di concilia-

zione, consente altresì di ottenere benefici risultati sia in termini di riduzione dei tempi processuali, sia in relazione al contenimento delle spese del procedimento e dell'attività giudiziaria.

L'articolo 15 regola gli effetti della procedura sull'interruzione e sospensione della prescrizione e della decadenza.

L'articolo 16 stabilisce quali obblighi debbano essere osservati dalle parti e dai difensori ai fini della tutela della riservatezza della procedura e delle persone a qualsiasi titolo in essa coinvolte.

L'articolo 17 disciplina, in simmetria con l'ipotesi di mediazione delegata prevista nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'invito del giudice ad avviare una procedura di conciliazione.

La particolarità, con evidenti intenti deflativi, consiste nella circostanza che tale invito deve essere adeguatamente motivato e potrà essere rivolto dal giudice solo dopo che le parti hanno adeguatamente svolto le loro difese, allorquando sono definiti il *thema decidendum* ed il *thema probandum*. L'ordinanza costituirà pertanto per le parti un concreto indirizzo per trovare una ragionevole soluzione transattiva.

L'articolo 18 regola gli onorari dovuti dalle parti.

L'articolo 19 afferma il principio che la procedura di conciliazione si applica anche laddove è convenuta la risoluzione delle controversie a mezzo di procedimenti arbitrali.

L'articolo 20 disciplina le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, introducendo il principio che alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche per l'assistenza di un avvocato da svolgersi in seno a procedura di conciliazione, purché la stessa si sia conclusa con un accordo.

L'articolo 21 prevede che agli accordi raggiunti per mezzo della procedura di conciliazione si applicano alle parti vantaggi fiscali identici a quelli previsti nell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dagli avvocati indicati nell'accordo.

L'articolo 22 prevede l'obbligo per gli ordini forensi di organizzare, con l'utilizzo esclusivo di risorse proprie e senza aggravio per i conti dello Stato, corsi di formazione per gli avvocati iscritti miranti a procurare la conoscenza di metodologie da impiegarsi nelle procedure di negoziazione e di mediazione, oltre che le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa.

L'articolo 23 concerne le disposizioni anti-riciclaggio, prevedendo che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica anche alle procedure di conciliazione del contenzioso civile, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'articolo 24 introduce obblighi di comunicazione al Ministero di giustizia dei decreti di omologazione emessi ai sensi della presente legge al fine di monitorarne il funzionamento e l'efficacia deflattiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Convenzione per la conciliazione del contenzioso civile)

1. La convenzione per la conciliazione del contenzioso civile è un accordo mediante il quale le parti in conflitto che ancora non hanno adito un giudice o un arbitro per la risoluzione della controversia convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri difensori.

2. Gli avvocati designati si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.

3. Gli avvocati hanno il dovere deontologico di informare il proprio cliente, all'atto del conferimento di incarico, della possibilità di ricorrere alla procedura di conciliazione del contenzioso civile.

4. Il ricorso alla procedura di conciliazione del contenzioso civile prevista dalla presente legge può essere pattuito anche come clausola contrattuale, purché nella stessa siano individuati gli elementi di cui all'articolo 4 e i criteri per la nomina dell'avvocato incaricato.

5. Gli avvocati designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, ovvero di un mediatore designato da un organismo di conciliazione ovvero ancora, nei casi previsti dall'articolo 14, di un mediatore familiare abilitato.

Art. 2.

(Durata e proroga del termine di scadenza)

1. La procedura di conciliazione del contenzioso civile è conclusa entro un periodo di tempo determinato dalle parti stesse, comunque non inferiore a un mese e non superiore a quattro mesi.

2. Le parti, di comune accordo, possono prorogare il termine concordato per una sola volta e fino a un massimo di ulteriori quattro mesi.

Art. 3.

(Forma)

1. La procedura di conciliazione del contenzioso civile deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità.

Art. 4.

(Contenuto della convenzione)

1. Nella convenzione per la conciliazione del contenzioso civile devono essere indicati:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;

b) l'oggetto del conflitto o della controversia;

c) le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia, e i modi del loro scambio, nonché la previsione se le parti possano ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e consulenti;

d) il mandato di dirimere il conflitto o la controversia;

e) l'impegno delle parti, dei loro avvocati incaricati e di chiunque partecipi alla procedura a comportarsi con lealtà e a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che sono scambiate durante

la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio una relazione riguardante gli aspetti tecnici della controversia, redatta con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi della lettera c);

f) il nome dell'avvocato designato da ciascuna parte ai sensi dell'articolo 1 e degli eventuali consulenti o esperti.

Art. 5.

(Capacità a stipulare la convenzione)

1. La convenzione per la conciliazione del contenzioso civile può essere conclusa da qualsiasi persona che abbia la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché assistita da avvocato.

Art. 6.

(Oggetto della convenzione: limiti)

1. La convenzione per la conciliazione del contenzioso civile non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie relativi a diritti indisponibili o allo *status* della persona, salvo quanto previsto all'articolo 14, ovvero aventi ad oggetto la risoluzione di rapporto di lavoro dipendente. Non può essere inoltre stipulata al fine di risolvere conflitti o controversie relativi alla certificazione dei contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.

Art. 7.

(Improcedibilità dei procedimenti oggetto di convenzione)

1. Quando è in corso una procedura di conciliazione del contenzioso civile è improcedibile qualsiasi ricorso al giudice, anche sommario o monitorio, per decidere sulla medesima controversia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 8.

(Provvedimenti di urgenza e cautelari nei procedimenti oggetto di convenzione)

1. La convenzione per la conciliazione del contenzioso civile non esclude la possibilità di instaurazione di procedimenti cautelari ed urgenti.

Art. 9.

(Omologa dell'accordo, trascrizione)

1. Le parti che a seguito della procedura di conciliazione del contenzioso civile raggiungono un accordo che risolve, in tutto o in parte, la loro controversia possono prevedere, per il tramite dei difensori nominati nella convenzione, che lo stesso sia sottoposto all'omologa del tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile. La domanda di omologazione è sottoscritta dai difensori ed è proposta con ricorso congiunto al presidente del tribunale, che provvede con decreto.

2. L'accordo deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti cui si intende rinunciare e su cui si intende conciliare, o transigere. Le dichiarazioni generiche non hanno valore.

3. Il decreto di omologa del presidente del tribunale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione, l'annotazione o l'iscrizione, ovvero per la cancellazione di qualsiasi formalità.

4. Il presidente del tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l'omologa solo per le ipotesi in cui l'accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative ovvero riguardi diritti indisponibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. Della mancata omologa è data notizia ai consigli dell'ordine cui sono iscritti gli avvocati desi-

gnati, affinché le ragioni della mancata omologazione siano valutate agli effetti della eventuale rilevanza deontologica.

5. Il presidente del tribunale, se ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, convoca le parti e i loro difensori invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito ad ulteriore controversia anche di carattere meramente interpretativo.

6. Nel caso in cui le parti non richiedano l'omologazione dell'accordo, questo ha solo effetti negoziali tra di esse e non costituisce titolo esecutivo o titolo per la trascrizione, l'annotazione o l'iscrizione o per la cancellazione di qualsiasi formalità.

7. Per le controversie rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso e la procedura di omologazione dell'accordo si svolgono davanti all'ufficio del giudice di pace territorialmente competente.

Art. 10.

(Certificazione delle firme)

1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale degli avvocati che hanno partecipato alla procedura di conciliazione.

Art. 11.

(Annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L'accordo può viceversa essere annullato ai sensi degli articoli 1971, 1973, 1974 e 1975 del codice civile.

2. L'accordo può altresì essere dichiarato nullo ai sensi degli articoli 1966, secondo comma, e 1972 del codice civile.

3. Costituisce illecito deontologico l'impugnazione di un accordo conclusivo della procedura, di conciliazione del contenzioso civile, da parte dell'avvocato che abbia partecipato alla relativa stesura.

4. L'accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.

Art. 12.

(Effetti del mancato accordo)

1. Le parti, dopo aver esperito la procedura di conciliazione del contenzioso civile senza che sia raggiunto un accordo, sono dispensate dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se legislativamente previsto, allorché propongano la loro controversia dinanzi al giudice.

2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati e, se le parti l'hanno previsto nella convenzione, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dai difensori delle parti, senza alcuna motivazione delle stesse.

Art. 13.

(Invito a stipulare la convenzione per la conciliazione del contenzioso civile. Effetti, trascrizione)

1. La parte che, prima della proposizione di una domanda giudiziale, ha formulato invito a stipulare convenzione per la conciliazione del contenzioso civile è dispensata dall'obbligo di mediazione o conciliazione, se legislativamente previsto, nel caso in cui tale invito sia stato rifiutato ovvero non sia stato accolto nel termine di trenta giorni

dalla sua ricezione. L'invito è rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto ad essa equivalente, tramite avvocato appositamente designato.

2. L'invito ad avviare una procedura di conciliazione del contenzioso civile deve contenere:

a) l'indicazione dell'oggetto del conflitto o della controversia;

b) l'indicazione del termine, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, proposto per l'avvio della procedura, e la previsione di quello proposto per il suo completamento;

c) l'impegno a comportarsi con lealtà durante la procedura ed a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che saranno scambiate durante la procedura, salvo che sia concordata la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della controversia, redatta con l'ausilio di esperti e consulenti designati ai sensi dell'articolo 4;

d) l'indicazione del nome dell'avvocato e l'invito all'altra parte a nominare il proprio;

e) l'avvertimento che la mancata risposta ad esso, o il rifiuto ad aderire alla procedura, potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio;

f) l'avvertimento che la parte che lo ha rivolto è dispensata dall'obbligo di mediazione, se legislativamente previsto, nel caso in cui esso sia rifiutato ovvero non riceva risposta.

3. L'invito deve inoltre contenere l'indicazione della possibilità delle parti di avvalersi, in alternativa alla stipula di convenzione per la conciliazione del contenzioso civile, del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. La parte può designare come proprio avvocato negoziatore lo stesso avvocato che formula l'invito e a cui ha conferito mandato di assistenza e difesa.

5. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non abbia dato risposta o abbia rifiutato di aderire alla procedura può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

6. L'invito alla stipula di convenzione per la conciliazione del contenzioso civile può essere trascritto, se è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione. La trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti se entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per aderire alla procedura non sono trascritte la convenzione di cui all'articolo 4 o la domanda giudiziale.

7. Nei casi previsti dal comma 6 è altresì consentita la trascrizione della convenzione per la conciliazione del contenzioso civile. La trascrizione ha gli stessi effetti di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile ed è regolata dalle norme che disciplinano la trascrizione delle domande giudiziali. I suoi effetti cessano automaticamente e si considerano come mai prodotti, oltre che nel caso previsto dal comma 6, anche se:

a) non è trascritto il decreto di omologazione di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dalla sua pronuncia;

b) non è trascritta la domanda giudiziale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione della procedura senza che sia raggiunto un accordo;

c) siano decorsi oltre trenta giorni dalla pronuncia del decreto, di cui all'articolo 9, di rigetto della domanda di omologazione.

8. L'eventuale proroga del termine ai sensi dell'articolo 2 deve essere annotata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 7 e dal presente comma. In mancanza di

detta annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti. L'avvenuto deposito della presentazione del ricorso congiunto per l'omologazione deve essere annotato entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la procedura. In mancanza di detta annotazione gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti.

Art. 14.

(Convenzione per la conciliazione del contenzioso civile nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati)

1. Nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, può essere conclusa tra i coniugi convenzione per la conciliazione del contenzioso civile, al fine di raggiungere una soluzione consensuale del conflitto.

2. La convenzione per la conciliazione del contenzioso civile è ammessa anche in relazione alle controversie concernenti la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli minori.

3. La procedura per la conciliazione del contenzioso civile è altresì ammessa per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati in relazione ai figli.

4. Nel capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile, dopo l'articolo 711 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 711-bis. - *(Separazione consensuale a seguito di convenzione per la conciliazione del contenzioso civile)*. - Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158

del codice civile, se è proposto ricorso congiuntamente sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, nel quale è dato atto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura di conciliazione del contenzioso civile, il presidente riferisce al tribunale in camera di consiglio, senza disporre la preventiva comparizione dei coniugi dinanzi a sé e senza espletare tentativo di conciliazione.

Il tribunale provvede con decreto all'omologazione della separazione, salvo che l'accordo, relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli, appaia in contrasto con l'interesse di costoro.

In tal caso il tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiede chiarimenti sullo svolgimento della procedura di conciliazione del contenzioso civile, indica le eventuali modificazioni dell'accordo da introdurre nell'interesse dei figli, e qualora le stesse non siano condivise, ovvero ricorra un qualunque altro caso di inidonea soluzione della controversia, rifiuta con decreto l'omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione per la comunicazione del contenzioso civile e l'accordo, sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori, nonché esplicita dichiarazione di questi ultimi di aver inutilmente esperito il tentativo di riconciliazione dei coniugi.

Art. 711-ter. - (Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati, a seguito di convenzione per lo conciliazione del contenzioso civile). - Se fra genitori non coniugati è stata stipulata una convenzione per la conciliazione del contenzioso civile e se la relativa procedura si è positivamente conclusa, i medesimi possono proporre ricorso, congiuntamente sottoscritto da loro e dai rispettivi difensori, con il quale chiedono l'omologazione dell'accordo raggiunto per la regolamentazione dei loro rapporti in relazione all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Il ricorso è proposto al presidente del tribunale ordinario del luogo dove risiedono i figli minori.

Il presidente riferisce in camera di consiglio al tribunale, che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo, salvo che lo stesso appaia in contrasto con l'interesse dei figli.

In tal caso il tribunale dispone la convocazione dei genitori e dei loro difensori, chiede chiarimenti in ordine procedura di conciliazione del contenzioso civile, indica le eventuali modificazioni dell'accordo da introdurre nell'interesse dei figli, e qualora le stesse non siano condivise, ovvero ricorra un qualunque altro caso di inadonea soluzione della controversia, rifiuta con decreto l'omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione per la conciliazione del contenzioso civile e l'accordo, sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori».

5. Dopo l'articolo 710 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 710-bis. - *(Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, proposto a seguito di procedura di conciliazione del contenzioso civile)*. - Il ricorso congiunto per la modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi e la prole, sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, che dia atto dell'accordo raggiunto a seguito di procedura di conciliazione del contenzioso civile, è proposto al tribunale che provvede in camera di consiglio, con decreto, all'omologazione dell'accordo senza necessità di sentire le parti.

Qualora l'accordo di modifica delle condizioni di separazione, relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli, appaia in contrasto con l'interesse di costoro, il tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiede chiarimenti in ordine allo svolgimento della procedura di conciliazione del contenzioso civile, indica le eventuali modificazioni dell'accordo da introdurre nell'interesse dei

figli, e qualora le stesse non siano condivise, ovvero ricorra un qualunque altro caso di inidonea soluzione della controversia, rifiuta con decreto l'omologazione.

Al ricorso devono essere allegati la convenzione di conciliazione del contenzioso civile e l'accordo, sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori».

6. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«16-bis. La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, che dia atto dell'accordo raggiunto a seguito di procedura di conciliazione del contenzioso civile e che indichi le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali tra le parti, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza senza necessità di sentire le parti.

16-ter. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli appaiono in contrasto con gli interessi di costoro, pronuncia sentenza non definitiva dichiarando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo le condizioni economiche e patrimoniali indicate nel ricorso e concordate tra i coniugi a seguito di procedura di conciliazione del contenzioso civile. Contestualmente, dispone con ordinanza la comparizione dei coniugi e dei rispettivi difensori davanti a sé, chiede chiarimenti in ordine allo svolgimento della procedura di conciliazione del contenzioso civile, indica le eventuali modificazioni dell'accordo da introdurre nell'interesse dei figli, e qualora le stesse non siano condivise, ovvero ricorra un qualunque altro caso di inidonea soluzione della controversia, provvede per la pro-

secuzione del giudizio secondo le disposizioni di cui al comma 8.

16-quater. Al ricorso devono essere allegati la convenzione di conciliazione del contenzioso civile e l'accordo, sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei medesimi di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi e la specifica indicazione della data di separazione dei coniugi»;

b) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. La domanda congiunta per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concernenti la prole ovvero relative alla misura e modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6, che dia atto dell'accordo raggiunto a seguito di procedura di conciliazione del contenzioso civile e che indichi le nuove condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali tra le parti, è proposta al tribunale in camera di consiglio con ricorso sottoscritto da queste e dai rispettivi difensori. Il tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni indicate all'interesse dei figli, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo senza necessità di sentire le parti.

5-ter. Qualora l'accordo delle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di costoro, il tribunale dispone con ordinanza la comparizione delle parti e dei loro difensori davanti a sé, chiede chiarimenti sullo svolgimento della procedura di conciliazione del contenzioso civile, indica le eventuali modificazioni dell'accordo da introdurre nell'interesse dei figli, e qualora le stesse non siano condivise, ovvero ricorra un qualunque altro caso di inidonea soluzione della controversia, rigetta con decreto la richiesta di omologazione dell'accordo e dispone per la

prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 4.

5-quater. Al ricorso devono essere allegati la convenzione di conciliazione del contenzioso civile e l'accordo, sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori».

Art. 15.

(Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. Il corso della prescrizione è interrotto e ogni termine di decadenza è sospeso a seguito dell'invito di cui all'articolo 13 ovvero della sottoscrizione della convenzione per la conciliazione del contenzioso civile.

2. Il corso della prescrizione e i termini di decadenza iniziano nuovamente a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è spirato il termine previsto nella convenzione per la conclusione della relativa procedura, ovvero, è decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 13, comma 1.

Art. 16.

(Obblighi dei difensori, tutela della riservatezza)

1. Gli avvocati e le parti hanno obbligo di comportarsi con lealtà, di tenere riservati le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o non conoscibili; per gli avvocati la violazione di tale obbligo costituisce condotta deontologicamente rilevante. L'avvocato designato come negoziatore a seguito di convenzione per la conciliazione del contenzioso civile può assumere in sede giurisdizionale la difesa di chi lo ha designato, ferma restando l'osservanza di quanto previsto dal comma 3.

2. L'avvocato designato non può tuttavia essere nominato arbitro ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, in una controversia avente il medesimo oggetto di

quella per cui si è tenuta procedura di conciliazione del contenzioso civile o alla stessa direttamente connessa.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte nel corso di procedura di conciliazione del contenzioso civile, ed in precedenza non conosciute o non conoscibili, non possono essere utilizzate, dalla parte che ne è venuta a conoscenza, nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo la conclusione della procedura. Se il difensore della parte in giudizio è il medesimo avvocato che ha svolto la funzione di negoziatore nel corso della procedura di conciliazione del contenzioso civile, il giudice informa della violazione di tale obbligo il consiglio dell'ordine degli avvocati cui questi è iscritto.

4. Il difensore della parte, e tutti coloro che partecipano alla procedura, non sono tenuti a deporre davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso o a seguito della stessa.

5. A tutti coloro che partecipano alla procedura di conciliazione del contenzioso civile si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 17.

(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa)

1. Il giudice, allorché è pendente il giudizio e ne ravvisa l'opportunità, può invitare le parti, con l'ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, ovvero in qualsiasi altro momento successivo fino alla precisazione delle conclusioni, ovvero, nel corso del procedi-

mento sommario, dopo la prima udienza, a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione di cui all'articolo 4. Il giudice indica motivatamente alle parti i punti controversi della questione a lui sottoposta e dà loro ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto, fissando altresì il termine per lo svolgimento e la conclusione della procedura di conciliazione del contenzioso civile.

2. Nei casi previsti al comma 1, la domanda di omologazione prevista dall'articolo 9 è proposta al giudice davanti a cui è pendente il giudizio, che la pronuncia con decreto con cui contestualmente dichiara l'estinzione del giudizio. Se la procedura di conciliazione non sortisce esito positivo, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio decorsi sessanta giorni dal termine di conclusione della procedura fissato a norma del comma 1.

3. Nei giudizi di separazione e divorzio, il presidente in sede di comparizione personale delle parti avanti a lui, e il giudice in ogni momento del giudizio prima della precisazione delle conclusioni, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione di cui all'articolo 4, indicando loro, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando ogni utile suggerimento per la risoluzione del conflitto.

4. I termini di cui ai commi 1 e 3, nonché quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa, non si computano ai fini di quanto previsto dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 18.

(Onorari)

1. Gli onorari dei difensori delle parti per l'attività di redazione di convenzione di conciliazione del contenzioso civile e per la partecipazione e l'assistenza nella relativa pro-

cedura sono determinati secondo le tariffe vigenti.

2. Agli esperti e consulenti si applicano i compensi previsti per gli ausiliari di giustizia.

Art. 19.

(Procedimenti arbitrali)

1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 20.

(Patrocinio a spese dello Stato)

1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura di conciliazione del contenzioso civile.

Art. 21.

(Vantaggi fiscali)

1. Agli accordi raggiunti a conclusione della procedura di conciliazione del contenzioso civile di cui alla presente legge, per i quali è pronunciato decreto di omologazione, si applicano gli stessi trattamenti fiscali previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte dei redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo. I legali sono responsabili professionalmente dell'attestazione resa.

Art. 22.

(Ordini forensi)

1. Gli ordini degli avvocati provvedono ad organizzare, con frequenza quantomeno annuale, corsi di formazione riservati agli avvocati iscritti a ciascuno di essi, con lo scopo di promuovere la conoscenza delle metodologie delle procedure di negoziazione e di mediazione, delle tecniche di gestione del conflitto e dei modi di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, nonché a diffondere l'utilizzo tra gli iscritti della convenzione per la conciliazione del contenzioso civile di cui alla presente legge. I corsi possono essere organizzati anche da più ordini congiuntamente fra loro, ove ciò risponda a criteri di economicità.

Art. 23.

(Antiriciclaggio)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «e in una procedura di conciliazione del contenzioso civile,».

Art. 24.

(Raccolta dei dati)

1. I presidenti dei tribunali trasmettono ogni anno al Ministero della giustizia il numero dei decreti di omologa degli accordi emessi ai sensi dell'articoli 9, 14 e 17 della presente legge.

